REGOLAMENTO (CEE) N. 2187/86 DELLA COMMISSIONE

dell'11 luglio 1986

che modifica per la settima volta il regolamento (CEE) n. 1842/81 per quanto concerne talune date relative alla concessione di restituzioni speciali per i cereali esportati sotto forma di determinate bevande alcoliche

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1579/86 (2), in particolare l'articolo 16, paragrafo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 1188/81 del Consiglio, del 28 aprile 1981, che stabilisce alcune norme generali relative alla concessione di restituzioni speciali per i cereali esportati sotto forma di determinate bevande alcoliche, nonché i criteri di fissazione del loro importo, e che modifica il regolamento (CEE) n. 3035/80 per quanto riguarda alcune merci non comprese nell'allegato II del trattato (3), in particolare l'articolo 12,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1842/81 della Commissione (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1981/83 (5), stabilisce le modalità di applicazione relative alla concessione di restituzioni speciali per i cereali esportati sotto forma di determinate bevande alcoliche ;

considerando che, a seguito della modifica delle date delle campagne nel settore dei cereali in virtù del regolamento (CEE) n. 1579/86, è opportuno procedere all'adeguamento delle date relative alla fissazione ed al periodo di applicabilità dei coefficienti e di talune date relative alle comunicazioni degli Stati memri ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1842/81 è modificato come segue :

1. Il testo dell'articolo 9 è sostituito dal testo seguente :

« *Articolo 9*

Il coefficiente di cui all'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1188/81 è fissato ogni anno anteriormente al 1° luglio.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio e sino al 30 giugno dell'anno successivo.

Il coefficiente in causa è fissato sulla base dei dati forniti dagli Stati membri, relativi al periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno precedente quello della sua fissazione ».

2. Nell'allegato 16, paragrafo 2, la data del « 16 luglio » è sostituita dal « 16 giugno ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 29.
(3) GU n. L 121 del 5. 5. 1981, pag. 3.
(4) GU n. L 183 del 4. 7. 1981, pag. 10.
(5) GU n. L 195 del 19. 7. 1983, pag. 37.